
Ordinanza sulle turbe legate alla dipendenza (Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti, ODStup)

del ... progetto per la prima consultazione degli uffici, 10.05.2010

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3*b* capoverso 2, 3*d* capoverso 5, 3*e* capoversi 2 e 3, 3*f* capoverso 3, 29 capoverso 4, 29*c* capoversi 1 e 2 e 30 capoversi 1 e 2 della legge del 3 ottobre 1951¹ sugli stupefacenti (LStup),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. le misure di prevenzione delle turbe legate alla dipendenza;
- b. le terapie e il reinserimento delle persone affette da turbe legate alla dipendenza;
- c. la riduzione dei danni e l'aiuto alla sopravvivenza per le persone affette da turbe legate alla dipendenza;
- d. le autorizzazioni eccezionali previste nell'articolo 8 capoversi 5, 6 e 8 LStup e i relativi controlli;
- e. la promozione della ricerca, il perfezionamento e la garanzia della qualità nel settore della dipendenza;
- f. la Commissione federale per le questioni legate alla dipendenza.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

- a. *dipendenza/turba legata alla dipendenza*: insieme di fenomeni fisiologici, comportamentali e cognitivi che porta l'interessato a considerare prioritario il consumo di una sostanza psicoattiva rispetto ad altri comportamenti a cui prima dava maggior valore;

RS

¹ RS 812.121

- b. *cura basata sulla somministrazione di stupefacenti e cura sostitutiva*: prescrizione medica di un preparato nell'ambito di una cura medica o psicosociale per sostituire uno stupefacente consumato illegalmente;
- c. *diacetilmorfina*: derivato della morfina che, a differenza dell'eroina (uno stupefacente prodotto e smerciato illegalmente), è prodotto legalmente in ambito farmaceutico e destinato alla cura medica di persone dipendenti da oppiacei;
- d. *cure basate sulla somministrazione di diacetilmorfina*: terapia destinata alle persone gravemente dipendenti da eroina che prevede l'impiego di diacetilmorfina nell'ambito di un trattamento medico e psicosociale;
- e. *buona prassi di laboratorio*: il sistema di assicurazione della qualità che comprende il processo organizzativo degli studi, le condizioni quadro in cui essi sono programmati, eseguiti e controllati, nonché la loro registrazione, stesura e archiviazione;
- f. *sostanza psicoattiva*: una sostanza legale o illegale che influisce sulla psiche umana;
- g. *gravemente dipendente da eroina*: è considerata gravemente dipendente da eroina una persona che soddisfa la definizione diagnostica della Classificazione internazionale delle malattie dell'OMS, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD-10 F11.2 nella versione del 2007 pubblicata nel gennaio 2008.²

Capitolo 2: Prevenzione

Art. 3 Scopi della prevenzione

La prevenzione si prefigge di:

- a. evitare il consumo non autorizzato di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
- b. impedire il consumo problematico e la dipendenza da sostanze psicoattive;
- c. evitare i problemi sociali e sanitari che possono insorgere nell'ambito del consumo problematico e della dipendenza; e
- d. definire condizioni quadro per promuovere la salute in relazione con il consumo di sostanze psicoattive.

Art. 4 Promozione di programmi di prevenzione

¹ L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sostiene i competenti servizi federali, i Cantoni, le istituzioni pubbliche e le organizzazioni private nell'ambito della pianificazione e dell'esecuzione di programmi di prevenzione.

² Il testo della classificazione è disponibile gratuitamente presso l'Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione programmi nazionali di prevenzione, 3003 Berna e può essere consultato all'indirizzo internet <http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/>.

² Adempie segnatamente i seguenti compiti:

- a. raccoglie e analizza informazioni sui rischi che derivano per la salute dal comportamento di dipendenza;
- b. informa il pubblico sui danni sociali ed economici del comportamento di dipendenza;
- c. predispone basi metodologiche e strumenti;
- d. sostiene il coordinamento delle attività dei Cantoni e dei terzi nonché lo sviluppo e la gestione di reti nell'ambito della dipendenza;
- e. verifica l'efficacia dei programmi e dei progetti che sostiene.

³ Nell'ambito dei crediti autorizzati può concedere aiuti finanziari a:

- a. organizzazioni di pubblica utilità di diritto pubblico o privato per programmi di prevenzione di importanza nazionale;
- b. attività di informazione e offerte di consulenza.

Art. 5 Facoltà di segnalazione e accertamento precoce

L'UFSP elabora unitamente ai cantoni raccomandazioni concernenti la facoltà di segnalazione e l'accertamento precoce secondo l'articolo 3c LStup.

Capitolo 3: Terapia e reinserimento

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 6 Scopi della terapia e del reinserimento

¹ Gli scopi della terapia per le persone affette da turbe della dipendenza sono:

- a. l'instaurazione di un legame terapeutico;
- b. il miglioramento del loro stato di salute;
- c. la riduzione dei rischi individuali derivanti dal consumo di sostanze psicoattive; e
- d. l'astinenza dalle sostanze psicoattive.

² Lo scopo del reinserimento è la reintegrazione sociale e professionale delle persone affette da turbe della dipendenza mediante assistenza, cure terapeutiche oppure mediante misure assistenziali.

Art. 7 Offerta terapeutica

L'UFSP elabora raccomandazioni concernenti il finanziamento delle terapie e delle misure di reinserimento.

Sezione 2: Cure basate sulla prescrizione di stupefacenti

Art. 8 Scopi delle cure basate sulla prescrizione di stupefacenti

¹ Gli scopi delle cure basate sulla prescrizione di stupefacenti sono:

- a. il distacco dalla scena della droga;
- b. la prevenzione della criminalità legata all'acquisto;
- c. l'astinenza dal consumo non autorizzato di stupefacenti, sostanze psicotrope, sostanze e preparati;
- d. la promozione di forme di consumo di sostanze psicoattive che comporti rischi minori; e
- e. la diminuzione delle dosi e l'astinenza da preparati assunti su prescrizione medica.

² Le cure basate sulla prescrizione di stupefacenti sono prestate da personale qualificato, segnatamente medici, infermieri specializzati, assistenti sociali e psicologi. Sono improntate dalle raccomandazioni elaborate dall'UFSP conformemente all'articolo 31.

³ Queste cure possono essere eseguite nell'ambito di una degenza in un'istituzione adeguata o in forma ambulatoriale. Sono fatte salve le disposizioni sulle cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina.

Art. 9 Dati necessari per l'autorizzazione del paziente

Per autorizzare il paziente a fruire di una cura basata sulla prescrizione di stupefacenti secondo l'articolo 3e capoverso 1 LStup il Cantone deve chiedere i seguenti dati:

- a. i cognomi e i nomi del paziente;
- b. il sesso;
- c. la data di nascita;
- d. il luogo d'origine;
- e. l'indirizzo;
- f. l'indirizzo del luogo di soggiorno provvisorio;
- g. il nome e l'indirizzo del medico curante; e
- h. per le cure stazionarie il nome e l'indirizzo dell'istituzione.

Sezione 3: Cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina

Art. 10 Criteri d'ammissione

¹ Per essere ammesso a una cura basata sulla prescrizione di diacetilmorfina il paziente deve:

- a. avere compiuto i 18 anni;
- b. essere gravemente dipendente dall'eroina da almeno due anni;
- c. aver interrotto almeno due tentativi di trattamento con un altro metodo ambulatoriale o stazionario riconosciuto, o averli conclusi senza successo; e
- d. presentare carenze dal profilo somatico, psichico o sociale, riconducibili al consumo di droga.

² Se, in casi eccezionali motivati, una cura basata su altre terapie non sembra avere prospettive di successo o non è possibile, come in caso di malattie fisiche e psichiche gravi, la cura basata sulla prescrizione di eroina può essere autorizzata anche se non sono adempite le condizioni previste nel capoverso 1.

Art. 11 Indicazione

Dopo un esame approfondito dello stato di salute del paziente, gli specialisti responsabili per i diversi settori della cura danno l'indicazione medica e sociale.

Art. 12 Piano terapeutico

¹ Gli obiettivi individuali del paziente nei diversi settori d'assistenza sono fissati in un piano terapeutico elaborato in modo interdisciplinare.

² Durante la terapia, il personale di cura verifica regolarmente il piano terapeutico segnatamente nell'ottica di un eventuale passaggio ad altre forme adeguate di terapia.

Art. 13 Somministrazione, consegna e assunzione di diacetilmorfina

¹ La somministrazione e l'assunzione di diacetilmorfina in ambito terapeutico deve avvenire in linea di massima all'interno di un'istituzione secondo l'articolo 16 sotto il controllo a vista del personale responsabile della cura.

² In casi eccezionali di indicazione medica, la diacetilmorfina può essere somministrata a casa sotto controllo a vista.

³ A titolo eccezionale possono essere consegnate ai pazienti fino a due dosi giornaliere se sono adempite le seguenti condizioni:

- a. il paziente ha seguito senza interruzioni una cura basata sulla prescrizione di diacetilmorfina per un periodo di almeno sei mesi;
- b. la salute e lo statuto sociale del paziente sono sufficientemente stabilizzati;
- c. gli ultimi due prelievi di urina non hanno rilevato alcuno stupefacente eccetto la diacetilmorfina; e
- d. non vi sono pericoli di abuso.

⁴ Su richiesta motivata del medico curante, l'UFSP può ridurre il periodo di cui al capoverso 3 lettera a.

Art. 14 Istituzione per cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina

¹ Le cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina possono essere praticate in istituzioni che:

- a. garantiscono una cura e un'assistenza interdisciplinari;
- b. uniscono le competenze specifiche del personale medico a quelle degli altri specialisti;
- c. dispongono di un effettivo sufficiente di personale di cura e assistenza;
- d. dispongono di locali con infrastruttura appropriata; e
- e. sono in grado di garantire la sicurezza e la qualità della diacetilmorfina.

² Gli enti responsabili delle istituzioni per cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina sono i Cantoni, i Comuni o le organizzazioni private.

Art. 15 Personale responsabile della cura

¹ Il personale responsabile di un'istituzione per cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina deve disporre almeno di:

- a. un medico titolare dell'autorizzazione per la prescrizione che sia responsabile della direzione medica;
- b. uno specialista responsabile dell'assistenza psicosociale; e
- c. personale competente per la cura dei pazienti e per la consegna dei diversi preparati e medicinali.

² Il personale responsabile della cura deve disporre di qualifiche specialistiche e seguire regolarmente formazioni di perfezionamento.

³ Uno specialista può assumere la responsabilità di due settori di assistenza, se possiede la dovuta formazione e le sue capacità di assistenza lo consentono.

⁴ Se l'assistenza coordinata interdisciplinare lo permette, in casi eccezionali motivati singoli settori di cura e di assistenza possono essere delegati a persone o istituzioni esterne qualificate. La prescrizione di diacetilmorfina non può essere delegata.

Art. 16 Autorizzazione dell'istituzione

¹ Ogni istituzione che intende eseguire cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina deve ottenere l'autorizzazione dell'UFSP.

² L'UFSP concede l'autorizzazione se:

- a. è stata concessa l'autorizzazione cantonale di cui all'articolo 3e capoverso 1 LStup;
- b. l'istituzione dispone di almeno un medico che sia titolare dell'autorizzazione secondo l'articolo 18; e
- c. sono adempiti le altre condizioni per le cure basate sulla prescrizione di eroina nonché i requisiti posti agli specialisti che partecipano al trattamento e all'istituzione ai sensi della presente ordinanza.

³ L'autorizzazione vale per cinque anni al massimo. Può essere rinnovata su richiesta.

⁴ A titolo eccezionale, se un paziente non può proseguire altrimenti la cura basata sulla prescrizione di diacetilmorfina, può essere rilasciata un'autorizzazione a un'istituzione non specializzata. La durata dell'autorizzazione è limitata al periodo di soggiorno di tale paziente.

Art. 17 Revoca dell'autorizzazione dell'istituzione

¹ L'autorizzazione dell'istituzione è revocata se vengono meno i presupposti per il suo rilascio.

² L'autorizzazione può essere revocata in qualsivoglia momento dall'UFSP in base all'articolo 6 e all'articolo 14a capoverso 2 LStup.

Art. 18 Autorizzazione del medico

¹ Ai medici che dispongono di esperienza nella cura di persone gravemente dipendenti da eroina l'UFSP rilascia un'autorizzazione per l'acquisto, l'impiego e la dispensazione di diacetilmorfina nell'ambito di una cura basata sulla prescrizione di questa sostanza.

² L'autorizzazione è valida per cinque anni al massimo. Può essere rinnovata su richiesta.

Art. 19 Scadenza dell'autorizzazione del medico

L'autorizzazione del medico scade non appena il suo titolare cessa la propria attività nell'ambito delle cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina.

Art. 20 Revoca dell'autorizzazione del medico

L'UFPS revoca l'autorizzazione del medico che:

- a. non adempie più le condizioni per il rilascio della stessa;
- b. commette un'infrazione intenzionale o ripetute infrazioni per negligenza contro la LStup o le relative ordinanze;
- c. lo chiede.

Art. 21 Autorizzazione del paziente

¹ L'UFSP autorizza un paziente a seguire una cura basata sulla prescrizione di diacetilmorfina se:

- a. sono adempiti i criteri di ammissione di cui all'articolo 10;
- b. la direzione medica ha chiesto l'ammissione del paziente alla cura e il rilascio dell'autorizzazione del paziente secondo l'articolo 11 capoverso 2;
- c. l'autorità cantonale competente secondo l'articolo 3e capoverso 1 LStup non ha sollevato obiezioni; e

- d. la cura basata sulla prescrizione di diacetilmorfina è eseguita in un'istituzione autorizzata secondo l'articolo 16.

² Le domande di autorizzazione di un paziente a seguire una cura basata sulla prescrizione di diacetilmorfina devono essere presentate dal personale medico responsabile della cura e contenere i seguenti dati:

- a. i cognomi e i nomi del paziente;
- b. il sesso;
- c. la data di nascita;
- d. il luogo d'origine;
- e. l'indirizzo;
- f. l'indirizzo del luogo di soggiorno provvisorio;
- g. il nome e l'indirizzo del direttore medico; e
- h. il nome e l'indirizzo dell'istituzione.

³ L'autorizzazione è valida per due anni al massimo. Può essere rinnovata su richiesta se continuano a essere soddisfatti i presupposti per il suo rilascio.

Art. 22 Scadenza dell'autorizzazione del paziente

L'autorizzazione del paziente scade:

- a. su richiesta del paziente;
- b. se il paziente cessa la cura conformemente all'indicazione del medico trattante.

Art. 23 Revoca dell'autorizzazione del paziente

L'UFPS può revocare l'autorizzazione del paziente di seguire la cura basata sulla prescrizione di diacetilmorfina se:

- a. consuma stupefacenti non prescritti da un medico all'interno dell'istituzione;
- b. consegna o vende i preparati che ha ricevuto nell'ambito della terapia;
- c. minaccia o commette atti di violenza contro i membri del personale di cura o contro altre persone all'interno dell'istituzione;
- d. rifiuta di principio e ripetutamente le cure collaterali, come pure se rifiuta l'assistenza in generale;
- e. viola le rimanenti disposizioni legali o il regolamento interno dell'istituzione.

Art. 24 Informazione

L'UFSP pubblica ogni anno un rapporto sull'esecuzione, lo svolgimento e l'evoluzione delle cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina.

Art. 25 Controllo

L'UFSP controlla i titolari di autorizzazioni per le cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina e di stupefacenti vietati.

Capitolo 4: Scopi della riduzione dei danni**Art. 26**

La riduzione dei danni intende:

- a. conservare o migliorare lo stato di salute dei pazienti affetti da turbe della dipendenza;
- b. garantire l'accesso al sistema sanitario e ai servizi di assistenza sociale ai pazienti affetti da turbe della dipendenza;
- c. informare i pazienti affetti da turbe della dipendenza su forme di consumo meno rischiose;
- d. incoraggiare i pazienti affetti da turbe della dipendenza ad avviare terapie di sostituzione o terapie orientate all'astinenza;
- e. sostenere la motivazione dei pazienti affetti da turbe della dipendenza di astenersi durevolmente dal consumo di sostanze psicoattive;
- f. proteggere i terzi dalle conseguenze negative connesse con le dipendenze;
- g. ridurre l'impatto delle dipendenze sugli spazi pubblici.

Capitolo 5: Stupefacenti vietati**Art. 27** Domanda di autorizzazione eccezionale

¹ La domanda di autorizzazione eccezionale per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di stupefacenti vietati (art. 8 cpv. 5, 6 e 8 LStup) deve contenere i seguenti dati:

- a. i dati personali del richiedente;
- b. lo scopo dell'utilizzazione dello stupefacente; e
- c. la quantità e la fonte di approvvigionamento dello stupefacente.

² L'UFSP può stabilire ulteriori condizioni.

³ Chi presenta una domanda di autorizzazione eccezionale per una ricerca scientifica con stupefacenti vietati deve provare che le buone pratiche di laboratorio sono rispettate.

⁴ Un'autorizzazione eccezionale per lo sviluppo di medicinali con stupefacenti vietati è rilasciata soltanto se il richiedente prova il rispetto delle norme a cui rinvia

l'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza del 17 ottobre 2001³ sulle autorizzazioni nel settore dei medicinali e delle disposizioni sulle sperimentazioni cliniche previste nella legge del 15 dicembre 2000⁴ sugli agenti terapeutici e nell'ordinanza del 17 ottobre 2001⁵ sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici (OClin).

⁵ Chi presenta una domanda di autorizzazione eccezionale di applicazione medica limitata deve corredare la domanda di una dichiarazione scritta da cui risulti il consenso del paziente.

⁶ Un medicamento omologato che contiene uno stupefacente vietato come principio attivo deve ottenere un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP se è impiegato per un'indicazione diversa dall'indicazione ammessa.

Art. 28 Conservazione

¹ Gli stupefacenti vietati devono essere conservati in una cassaforte e protetti da un sistema d'allarme.

² I Cantoni possono prescrivere ulteriori misure di protezione.

Art. 29 Controllo

L'UFSP controlla i titolari di autorizzazioni eccezionali di stupefacenti vietati (art. 8 cpv. 5, 6 e 8 LStup).

Capitolo 6: Compiti dell'UFSP

Art. 30 Formazione e perfezionamento

¹ L'UFSP promuove le offerte di perfezionamento nell'ambito delle dipendenze.

² Elabora criteri di qualità concernenti il perfezionamento nell'ambito delle dipendenze.

³ Nell'ambito dei crediti autorizzati può accordare aiuti finanziari a offerte di perfezionamento che soddisfano i suoi criteri.

Art. 31 Raccomandazioni sulla garanzia della qualità

L'UFSP elabora raccomandazioni sulla garanzia della qualità negli ambiti della prevenzione, della terapia e della riduzione dei danni. A tal fine tiene conto degli studi e delle esperienze nazionali e delle raccomandazioni internazionali.

Art. 32 Laboratorio di riferimento

¹ Il laboratorio di riferimento è gestito dall'UFSP.

³ RS 812.212.1

⁴ RS 812.21

⁵ RS 812.214.2

² In collaborazione con le associazioni professionali competenti e con i servizi cantonali emana raccomandazioni sulla garanzia della qualità in materia di esami quantitativi e qualitativi di stupefacenti.

Art. 33 Osservatorio nazionale

¹ L'Osservatorio nazionale dei problemi della dipendenza è gestito dall'UFSP.

² I servizi federali e cantonali forniscono su richiesta all'Osservatorio nazionale le informazioni e i dati statistici che gli occorrono.

Art. 34 Agenzia nazionale per il controllo della cannabis

Nell'ambito del controllo degli stupefacenti l'UFSP svolge per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la funzione di Agenzia nazionale per il controllo della cannabis secondo l'articolo 28 della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961⁶ e secondo il Protocollo di emendamenti della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961⁷.

Capitolo 7: Commissione, emolumenti e protezione dei dati

Sezione 1: Commissione federale per le questioni legate alla dipendenza

Art. 35 Compiti

¹ La Commissione federale ha i seguenti compiti e competenze:

- a. fornisce consulenza al Consiglio federale e all'amministrazione federale su questioni fondamentali della politica della dipendenza e sui relativi problemi;
- b. osserva e analizza gli sviluppi nazionali e internazionali nell'ambito della dipendenza;
- c. elabora piani e idee per la futura politica svizzera in materia di dipendenza;
- d. riferisce regolarmente sulle proprie attività.

² È indipendente nell'adempimento dei propri compiti.

³ Può ottenere le informazioni disponibili presso i servizi federali competenti.

Art. 36 Composizione e nomina

¹ La Commissione è composta da 12 a 15 membri.

² Nell'ambito della nomina dei membri, il Consiglio federale si adopera affinché sia garantita un'adeguata rappresentanza dei Cantoni e delle istituzioni nonché una rappresentanza equilibrata degli specialisti attivi nel settore della dipendenza.

⁶ RS 0.812.121

⁷ RS 0.812.121.01

Art. 37 Organizzazione interna e segreteria

¹ La Commissione definisce la propria organizzazione e i propri processi lavorativi in un regolamento.

² Dal profilo amministrativo è aggregata all'UFSP.

Art. 38 Obbligo del segreto

I membri della commissione d'esperti sottostanno alle vigenti prescrizioni applicabili agli impiegati della Confederazione in materia di obbligo del segreto e di obbligo di testimoniare.

Sezione 2: Emolumenti

Art. 39 Emolumenti

¹ Sono prelevati i seguenti emolumenti:

- a. per le decisioni sulle autorizzazioni eccezionali secondo l'articolo 8 capoverso 5 LStup: da 200 a 2 000 franchi;
- b. per le decisioni sulle autorizzazioni eccezionali secondo l'articolo 8 capoverso 6 LStup: da 200 a 2 000 franchi;
- c. per le ispezioni e per i controlli eseguiti nell'ambito dell'articolo 3e capoverso 3 e dell'articolo 8 LStup: da 2 000 a 20 000 franchi;
- d. per le prestazioni su richiesta: secondo la mole di lavoro.

² Nel quadro definito nel capoverso 1 lettere a – c, gli emolumenti sono prelevati in funzione del tempo impiegato.

³ La tariffa oraria per il calcolo della mole di lavoro va da 100 a 250 franchi a seconda delle conoscenze che devono possedere gli impiegati che eseguono la prestazione e del loro livello gerarchico.

⁴ Le disposizioni dell'ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 2004⁸ si applicano nei casi in cui la presente ordinanza non contiene norme specifiche.

Art. 40 Emolumenti speciali

Per gli atti amministrativi di portata straordinaria, di particolare difficoltà o urgenza, l'UFSP può maggiorare fino al 50 per cento l'emolumento ordinario.

Art. 41 Deroghe all'obbligo dell'emolumento

Non sottostanno a emolumento:

- a. le decisioni sulle autorizzazioni eccezionali di applicazione medica limitata;

⁸ RS 172.041.1

- b. le autorizzazioni eccezionali di ricerche scientifiche sovvenzionate dalla Confederazione;
- c. le autorizzazioni eccezionali delle misure di lotta secondo l'articolo 8 capoverso 8 LStup;
- d. le autorizzazioni concesse nell'ambito delle cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina;
- e. le semplici informazioni che possono essere fornite in tempi minimi.

Sezione 3: Protezione dei dati

Art. 42 Protezione dei dati

In aggiunta alle disposizioni della presente ordinanza, la protezione dei dati concernenti le attività connesse con la legge sugli stupefacenti è retta dalle disposizioni della legge del 19 giugno 1992⁹ sulla protezione dei dati e dalle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati.

Art. 43 Dati

¹ Occorre distinguere tra dati non confidenziali e dati personali.

² Sono considerati dati non confidenziali i dati che non permettono l'identificazione delle persone come:

- a. il sesso e la data di nascita;
- b. la nazione di domicilio e la cittadinanza, il Cantone di domicilio e il luogo di domicilio;
- c. i dati sanitari anonimizzati.

³ Sono considerati dati confidenziali i dati che permettono l'identificazione delle persone come:

- a. i cognomi e i nomi;
- b. l'indirizzo e i numeri di telefono;
- c. i dati sanitari non anonimizzati.

Art. 44 Scambio di dati tra autorità

¹ Le competenti autorità federali e cantonali scambiano le informazioni e i dati necessari per l'esecuzione della presente ordinanza. Si adoperano per garantire la protezione dei dati.

² I Cantoni comunicano all'UFSP i dati delle persone dipendenti da stupefacenti che seguono una cura. Si applicano le leggi cantonali sulla protezione dei dati.

⁹ RS 235.1

Art. 45 Trattamento dei dati

¹ Nell'ambito dei controlli delle cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina, l'UFSP può consultare l'anamnesi e i piani di cura dei pazienti affetti da turbe della dipendenza.

² Ai privati che elaborano dati confidenziali per conto dell'UFSP o amministrano reti di comunicazione si applicano in particolare gli articoli 8–12 dell'ordinanza del 14 giugno 1993¹⁰ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati.

Art. 46 Ricerca e statistica

¹ Le persone incaricate di rilevare dati a fini di ricerca o a fini statistici devono mantenere segreti tutti i dati concernenti persone fisiche o giuridiche che apprendono nell'ambito del lavoro.

² Per raccogliere dati confidenziali a fini di ricerca o a fini statistici occorre ottenere il consenso scritto dell'interessato.

³ I dati confidenziali rilevati a fini di ricerca o a fini statistici non devono essere impiegati per un altro scopo, salvo che l'interessato vi consenta per scritto.

Art. 47 Trasmissione di dati confidenziali a terzi

L'UFSP e l'istituto hanno diritto di trasmettere dati confidenziali a terzi soltanto se sono anonimizzati e segnatamente per servire a fini statistici, di ricerca, di pianificazione e di valutazione.

Art. 48 Trasmissione di dati all'estero e a organizzazioni internazionali

¹ L'UFSP e l'istituto hanno diritto di trasmettere dati non confidenziali ad autorità e istituzioni estere, nonché a organizzazioni internazionali.

² Hanno diritto di trasmettere dati confidenziali se richiesto da convenzioni internazionali o da decisioni di organizzazioni internazionali.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 49 Abrogazione del diritto previgente

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. ordinanza dell'8 marzo 1999¹¹ concernente la prescrizione medica di eroina;
2. ordinanza del 23 ottobre 1978¹² che fissa gli emolumenti del Laboratorio degli stupefacenti del Servizio federale dell'igiene pubblica.

¹⁰ RS 235.11

¹¹ [AS 1999 1313, 2009 2641]]

¹² [AS 1978 1622]

Art. 50 Disposizione transitoria

Le autorizzazioni e autorizzazioni eccezionali vigenti all'entrata in vigore della presente ordinanza valgono fino alla loro scadenza.

Art. 51 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione: Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova